

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del [Data della decisione della Commissione]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [Data]²,

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1991³ sulle foreste è modificata come segue:

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 13a (nuovo) Costruzioni e impianti forestali

¹ Costruzioni e impianti forestali, come capannoni forestali, depositi di legna da energia coperti e strade forestali, possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 della legge federale del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. le costruzioni e gli impianti servono alla gestione locale della foresta;
- b. ne è dimostrato il fabbisogno, il luogo è adatto e il dimensionamento è adeguato alle condizioni locali; e
- c. non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.

³ Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2012 ...

² FF 2012 ...

³ RS 921.0

⁴ RS 700